ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG 022/15

GIUDICE DI PACE DI ROMA

V SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace dott.ssa Fabiola Viviani ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62155 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 e vertente

tra

C[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, Via di P[redacted] presso lo studio dell'avvE[redacted] che lo rappresenta e difende per procura apposta a margine all'atto di citazione;

- attore -

e

U[redacted] A[redacted], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Mirabello 17, presso lo studio legale dell'avv. Fulvio Zardo e avv. Giobbe Zardo che la rappresentano e difendono per procura apposta in calce alla comparsa di risposta;

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale –art. 141 D.lgs 209/05

CONCLUSIONI: all'udienza del 11/12/14 parte attrice concludeva come da verbale;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Incontestata la dinamica del sinistro così come indicata nell'atto introduttivo: l'attore in data 23/10/11 si trovava in qualità di trasportato sul motoveicolo Honda [redacted] tg. [redacted] che percorreva la Via T[redacted]. All'altezza di Via C[redacted] il conducente perdeva il controllo del motoveicolo a causa di una distrazione in quanto intento a rispondere al cellulare e rovinavano quindi entrambi a terra . Nell'occorso Carriera subiva lesioni diagnosticate al P.S. in "*Distacco parcellare osseo a livello della base del primo metatarso.*"

Costituendosi la compagnia convenuta integrava la precedente offerta di € 800,00 inviate ante causam, con ulteriori € 400,00 e concludeva chiedendo che venisse ritenuta satisfattiva la somma complessivamente corrisposta di € 1200,00.

L'attore concludeva chiedendo che la compagnia convenuta venisse condannata "*a versare l'ulteriore importo di € 600,00 a titolo di integrazione sulla sorte capitale oltre competenze e spese di giudizio.*"

La domanda risulta infondata e come tale va rigettata.

Dall'esame dei certificati medici agli atti consistenti in due certificati di P.S. del 23 e del 25/10/11 nonché tre ulteriori certificazioni dell'ortopedico dott. D[redacted] L[redacted], deve escludersi, stante anche l'assenza di accertamenti strumentali, siano derivati postumi permanenti.

Pertanto è da riconoscersi solo un danno biologico da inabilità temporanea che si ritiene equo esprimere in giorni 10 d'incapacità temporanea assoluta e in giorni 15 d'incapacità temporanea relativa al 50%.

Secondo i parametri espressi dalla Tabella del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/05), così come aggiornata dal D.M. 20/6/14 sono da liquidarsi € 463,30 per l'inabilità temporanea assoluta, (pari a € 46,30 per ogni giorno di inabilità) ed € 348,225 attuali per l'inabilità temporanea relativa .

titolo di danno biologico).

Si perviene al complessivo importo di € 811,52 attuali.

Alcuna spesa medica viene esibita né vengono documentati ulteriori danni subiti.

Alla luce di quanto sopra, la somma corrisposta dalla società convenuta risulta pienamente ristorativa del danno subito, del lucro cessante maturato medio tempore e degli oneri defensionali sostenuti.

E' da dichiararsi pertanto cessata la materia del contendere.

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite in quanto, essendo risultata satisfattiva l'offerta formulata, le successive spese sostenute sono da ritenersi superflue ex art. 92 , 1 comma, c.p.c.

PQM

Il Giudice di pace definitivamente pronunciando, avendo disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere;

Deciso in Roma il 20 aprile 2015

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Fabiola Viviani

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 21.4.15
IL CANCELLIERE
Alessandra Miseria